



Approvato con deliberazione del Consiglio Camerale del 21 marzo 2022

Regolamento dei Comitati Consultivi della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno

Art. 1 – Natura e obiettivi

1. In conformità all'art. 36 dello Statuto camerale, sono istituiti Comitati Consultivi mediante delibera del Consiglio camerale, nel suo ruolo di recettore delle esigenze dei settori economici del territorio di competenza, in particolari materie di interesse delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori.
2. Le finalità politiche di fondo corrispondono all'esigenza di tradurre in atti concreti gli interessi delle imprese, costruendo così un legame più forte tra il mondo dell'economia e la Camera di Commercio.

Art.2 – Compiti e funzioni

1. I Comitati Consultivi svolgono compiti istruttori, nonché di programmazione, analisi e proposta, ovvero attività consultive di supporto comunque non vincolanti nei confronti degli organi camerali, relativamente alle materie assegnate, che rivestono un particolare rilievo per il sistema economico di riferimento e che richiedono:
 - un approfondimento ed un confronto tra i soggetti partecipanti;
 - una specifica valutazione tecnica sulle materie di competenza;
 - un'attività propositiva, preparatoria e di supporto agli interventi degli organi camerali.
2. A titolo esemplificativo, ai Comitati sono attribuiti i seguenti compiti, nelle materie di competenza:
 - studiare e proporre piani organici di sviluppo;
 - esaminare e approfondire gli argomenti oggetto delle deliberazioni degli organi camerali;
 - monitorare l'andamento delle attività, promuovendo studi ed elaborando proposte;



- individuare e promuovere adeguate politiche di raccordo tra soggetti, anche istituzionali, pubblici e privati;
- incentivare la promulgazione di pubblicazioni;
- promuovere la formazione imprenditoriale e professionale nei settori rappresentati nel Comitato.

Art. 3 –Composizione

Art. 3 –Composizione

1. La Giunta, nel rispetto del principio di collegialità del metodo di lavoro, può dare incarico ad uno o più dei suoi componenti o dei componenti del Consiglio, di presiedere un Comitato Consultivo relativamente ad un settore di attività, o materia o questione particolare, riguardo al quale la persona designata abbia una competenza, o esperienza o interesse specifici. Tale referente assumerà quindi la carica di Presidente del Comitato, con le competenze di seguito indicate.
2. La Giunta definirà gli obiettivi da raggiungere e impartirà le prescrizioni operative in ordine alla formazione del Comitato.
3. Il referente incaricato della gestione del Comitato, conformemente alle indicazioni ricevute dalla Giunta, individuerà, anche scegliendoli di volta in volta, i rappresentanti delle organizzazioni economiche e professionali, dei lavoratori e dei consumatori e gli esperti e i rappresentanti di soggetti istituzionali e non, che siano interessati alle tematiche oggetto dell'attività del Comitato o che ritenga possano fornire allo stesso un contributo significativo, il tutto onde garantirne il corretto funzionamento e la migliore operatività, in rapporto alle finalità istituzionali.
4. Alle riunioni del Comitato potranno essere invitati a partecipare dal referente, di volta in volta, anche i componenti del Consiglio e della Giunta, con funzioni di raccordo per le relative competenze settoriali.
5. Le riunioni dei Comitati consultivi dovranno svolgersi, di norma, almeno una volta ogni tre mesi e il referente del Comitato Consultivo, in ordine all'attività svolta dal Comitato stesso, dovrà periodicamente relazionare agli organi camerale e, se del caso, presentare proposte e suggerire le iniziative risultanti da tale attività.
6. La partecipazione ai lavori del Comitato Consultivo è onorifica.



Art.4 – Convocazione, luogo e agenda delle riunioni

1. Il Comitato è convocato dal Presidente del Comitato stesso di propria iniziativa o su richiesta del Presidente camerale.
2. La data ed il luogo della convocazione e l'ordine del giorno sono stabiliti dal Presidente del Comitato e concordati con il Presidente camerale.
3. Il Comitato si riunisce di norma in presenza presso la sede legale di Livorno o quella secondaria di Grosseto. Può comunque riunirsi in qualsiasi altro luogo che sia ritenuto idoneo allo svolgimento della seduta. E' altresì possibile il collegamento tra le sedi camerali in videoconferenza o con altro mezzo di collegamento audiovisivo a distanza.
4. Le riunioni del Comitato possono essere tenute anche con modalità telematica a distanza, vale a dire con la partecipazione da remoto dei soggetti, a qualsiasi titolo legittimati, da luoghi diversi da una delle sedi istituzionali camerali. In tal caso si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di sedute a distanza del Consiglio e della Giunta della Camera di Commercio.
5. L'avviso di convocazione è inoltrato al domicilio digitale o altro domicilio del destinatario tramite comunicazione elettronica o con qualunque altro mezzo che ne attesti la ricezione. Per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari è quello dichiarato alla Camera di Commercio.
6. Il Comitato è tenuto in ogni caso ad esaminare e a pronunciarsi sugli argomenti ad esso demandati dagli organi camerali (Consiglio, Giunta).

Art.5 – Funzionamento

1. Il Presidente del Comitato presiede le riunioni.
2. La perdita della qualifica di consigliere determina la decadenza dalla carica di Presidente del Comitato.
3. Il Comitato resta in carica per un periodo uguale a quello del Consiglio camerale.
4. Le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei partecipanti.
5. Le sedute dei Comitati non sono pubbliche.
6. Le pronunce del Comitato hanno carattere collegiale e non si dà luogo a votazioni.



7. Le attività del Comitato non hanno rilevanza esterna, essendo finalizzate a supporto degli organi deliberativi.

8. I Comitati si riuniscono, di regola, separatamente. Quando però gli argomenti da trattare interessino due o più settori economici, possono essere tenute adunanze a Comitati riuniti. Se, invece, le questioni da trattare rivestono carattere generale, i Comitati vengono riuniti in seduta plenaria. In questi casi la Presidenza spetta al Presidente della Camera.

9. Il Segretario Generale individua l'Ufficio, il dirigente e/o un funzionario di riferimento per l'attività di ciascun Comitato Consultivo.

10. Il Presidente del Comitato, con l'assistenza del soggetto designato ai sensi del precedente comma 9, è tenuto a redigere un verbale sintetico di ciascuna riunione, che deve contenere l'indicazione dei partecipanti e riportare le valutazioni, proposte, posizioni e indicazioni espresse da ciascuno di essi sui temi affidati all'esame del Comitato.